



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

I.r. 29/2011, art. 7
SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 73	
PROPONENTI	Antonio Tutolo e altri
TITOLO	Modifica alla legge regionale n. 31/2008 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
numero articoli relazione allegati	1 Si no
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.M. 10 settembre 2010 Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Il testo della PDL è stato formulato correttamente secondo le regole di drafting.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
<p>La proposta di legge in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa, introduce una modificazione all'art. 4, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 31/2008, in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale modifica è finalizzata ad aggiornare l'importo della fideiussione dovuta dal proponente a prima richiesta, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, incrementandolo dagli attuali euro 50,00 a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.</p> <p>Al riguardo, il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" all'art. 13.1, lett. j), prevede, tra gli obblighi posti in capo al soggetto autorizzato:</p> <p><i>"impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;</i></p>

tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi".

La previsione in parola si inserisce, pertanto, nell'ambito delle competenze regionali stabilite dalla vigente normativa statale di riferimento.

Sull'art. 4 della L.R. 31/2008 si segnala altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2008, che ha ritenuto costituzionalmente legittime le previsioni di tale articolo. La Corte ha rilevato, infatti, che le due fideiussioni previste all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), sono conseguenza della potestà che ha il legislatore regionale di disciplinare tale meccanismo di garanzia, e per tale motivo incarnano due differenti garanzie autonome e non sovrapponibili tra loro. Nello specifico quella sub lettera d) è riferita all'eventualità di fine esercizio, ossia all'anzidetta circostanza della conclusione del ciclo produttivo. La fideiussione sub lettera c), invece, è riferita alla differente ipotesi di dismissione nel caso in cui i lavori di costruzione fossero iniziati, ma non portati a termine.

Si segnala, infine, che l'importo originario della fideiussione di cui alla lett. d), oggetto della presente PDL, era fissato in euro 5,00 e che era stato incrementato a euro 50,00 per effetto dell'art. 20 della L.R. 52/2019 con equiparazione alla misura della fideiussione di cui alla lett. c) del medesimo comma.

Fermo restando che la determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria in oggetto rientra nell'ambito delle competenze regionali (come sopra evidenziato con richiamo alla vigente normativa statale di riferimento) e non si rilevano quindi criticità in tal senso, in ordine ai profili tecnici inerenti alla quantificazione di tale importo, considerato l'elevato tecnicismo della materia de quo, si ritiene comunque opportuno acquisire il parere della competente struttura regionale.

F.TO

...

Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

